



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

PROT. N.

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTE le disposizioni del decreto legislativo n. 300/1999 con le quali è stato istituito, tra gli altri, il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 30 recante disposizioni per il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la circolare della Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica U.P.P.A. - protocollo DFP/14115/05/1.2.3.1 dell'11 aprile 2005, concernente la legge 30 dicembre 2004, n. 311: note esplicative in materia di dotazioni organiche, mobilità ed assunzioni;

VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, riguardante "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" ed in particolare l'articolo 16 concernente "disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità", che, nel modificare l'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165/2001, ha precisato le disposizioni da applicare al personale trasferito per mobilità relativamente al trattamento giuridico ed economico;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del comparto ministeri;

VISTO, in particolare, l'articolo 28 - comma 4 - del C.C.N.L. 2006/2009 del 14 settembre 2007, con il quale l'articolo 27 del C.C.N.L. 1998/2001 del 16 febbraio 1999 è stato integrato con il comma 3 in base al quale, il dipendente che si trasferisce per mobilità volontaria da un'altra Amministrazione del medesimo comparto, mantiene la fascia retributiva acquisita a seguito di progressione economica orizzontale, di cui all'articolo 17 del predetto C.C.N.L. 1998/2001, nell'ambito delle disponibilità del fondo unico dell'Amministrazione di destinazione;

VISTO il D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dal D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173;

VISTA la lettera circolare n. 4 del 18 aprile 2008 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri U.P.P.A. - Servizio Mobilità - recante linee guida ed indirizzi in materia di mobilità;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto n. 11 del 27 marzo 2009, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2009 al n. 2, foglio 363, concernente il ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 riguardante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

VISTA la nota circolare della Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica U.P.P.A. - protocollo DFP/0011786/P-4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011, concernente autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l'anno 2011, che prevede, tra l'altro, che è necessario procedere prioritariamente all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo e che in tal caso l'immissione può essere decisa dall'Amministrazione a prescindere dall'avvio di procedure concorsuali mediante l'adozione di un bando avente rilevanza interna rivolto solo a coloro che sono in posizione di comando;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2012, concernente "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, concernente la rideterminazione delle piante organiche del personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTO il decreto 5 luglio 2012, concernente l'individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre stesso anno, registro n. 9, foglio n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 246 del 20 ottobre 2012, concernente la ripartizione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza, nei Dipartimenti e nelle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del D.P.C.M. 29 febbraio 2012;

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2012, registrato alla Corte di conti il 21 gennaio 2013 - registro n. 1, foglio n. 240 - in corso di pubblicazione - con il quale, in attuazione dell'articolo 23-quinquies, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,

sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e di quelle del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO in particolare che ai sensi dell'articolo 30 - comma 2bis - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, occorre provvedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo del personale comandato mediante l'adozione di un bando avente rilevanza interna, come peraltro esplicitato dalla circolare Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica U.P.P.A. - protocollo DFP/0011786/P-4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011, sopra citata;

PREMESSO che nell'area terza esiste la disponibilità dei posti in organico necessaria per l'attivazione della procedura di stabilizzazione del personale in posizione di comando presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che è in fase di avvio la richiesta di autorizzazione al Dipartimento della funzione pubblica per le unità di personale appartenenti ad amministrazioni non soggette al vincolo assunzionale;

ATTESO che dell'emanazione del presente provvedimento è stata data notizia tramite il sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed è stato pubblicato sulle intranet dipartimentali;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale

D E C R E T A:

Articolo 1 Posti da coprire

Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, è indetta una procedura di mobilità volontaria per l'immissione nel ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze di n. 85 dipendenti, provenienti da pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, in servizio in posizione di comando presso gli Uffici centrali e presso le Ragionerie territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso delle qualifiche equiparate alla corrispondente Area Terza e relative fasce economiche del comparto ministeri.

Sono esclusi dalla suddetta procedura i dipendenti in servizio in posizione di distacco presso il Ministero dell'economia e delle finanze, appartenenti ai ruoli delle Agenzie fiscali, ai sensi delle convenzioni stipulate dal Ministero con le predette agenzie, nonché il personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso le Commissioni tributarie regionali e le Commissioni tributarie provinciali.

Articolo 2 Requisiti di ammissione

Alla procedura di immissione in ruolo, sono ammessi esclusivamente i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che:

- abbiano maturato o che maturino un'anzianità di due anni nella posizione di comando, **alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande di cui presente decreto,** precisando che ai fini del conteggio dell'anzianità di comando possono essere presi in considerazione anche periodi di due anni effettuati precedentemente presso il Ministero dell'economia e delle finanze, purché il dipendente si trovi in servizio alla data di scadenza dei termini previsti dal presente decreto;

- siano in possesso del parere positivo degli Uffici di raccordo con il DAG del Tesoro, della Ragioneria generale dello Stato (comprese le Ragionerie territoriali dello Stato) e delle Finanze, ovvero, del titolare del relativo centro di responsabilità, per il personale assegnato alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

Tale parere potrà eventualmente essere richiesto ai suddetti Uffici a cura della Direzione centrale del personale, una volta ricevuta l'istanza.

- siano in possesso del parere positivo preventivo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere corredato dalle seguenti informazioni: posizione giuridica, fascia retributiva dell'attuale inquadramento e profilo professionale rivestito. Detto parere dovrà essere presentato unitamente alla domanda di trasferimento entro la data di scadenza dei termini previsti dal presente decreto;

- non siano stati destinatari, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura), e che non risultino a loro carico procedimenti penali e/o disciplinari in corso.

Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti ai seguenti numeri telefonici: 0647614096 - 0647610646 - 0647616582.

Articolo 3

Presentazione delle domande. Termini e modalità.

La domanda di trasferimento di ruolo per la stabilizzazione della posizione di comando, redatta esclusivamente sull'apposito modello di cui all'allegato A) dovrà essere presentata, **esclusivamente per posta elettronica certificata**, tramite:

- gli Uffici di raccordo con il DAG del Tesoro, della Ragioneria generale dello Stato (comprese le Ragionerie territoriali dello Stato) e delle Finanze, per il personale in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dei citati Dipartimenti;

- i titolari dei relativi centri di responsabilità degli Uffici della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, per il personale in servizio presso i citati Uffici;

- la Direzione di appartenenza per il personale in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.

Le domande dovranno pervenire entro il **termine perentorio di sessanta giorni**, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulle relative intranet dipartimentali.

Non si terrà conto delle domande redatte non utilizzando il modello allegato al presente decreto (allegato A), non inviate secondo le modalità del presente articolo, inviate dopo la scadenza del termine stabilito, non firmate. Inoltre, non verranno presi in considerazione i modelli che non siano compilati in ogni parte e che non contengano tutte le indicazioni in essi richieste, nonché delle istanze di stabilizzazione in sede diversa da quella in cui si presta servizio alla data di scadenza dei termini previsti dal presente decreto.

Articolo 4

Esclusione dalla procedura

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti, tutti i candidati partecipano “con riserva” alla presente procedura di trasferimento di ruolo, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001.

L’Amministrazione dispone, dandone comunicazione scritta, l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal presente decreto.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere od annullare in ogni momento l’intera procedura al verificarsi di cause ostative, ovvero di non procedere alla stabilizzazione del personale appartenente ad Amministrazioni non soggette a vincoli assunzionali, in caso di assenza di autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 5

Modalità di equiparazione e trattamento economico

Il trasferimento è subordinato all’accettazione, da parte del dipendente, dell’equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. A tal fine l’Ufficio IV della Direzione centrale del personale farà sottoscrivere al dipendente apposita dichiarazione di accettazione all’inquadramento dopo aver verificato il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto.

Ai fini dell’inquadramento non saranno presi in considerazione eventuali passaggi ad una posizione giuridica o economica superiore ottenuti successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, pur aventi decorrenza giuridica o economica anteriore alla data di trasferimento.

Ai sensi dell’art. 30, comma 2-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nel contratto del comparto ministeri vigente per il Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 6

Criteri per l’ammissione al trasferimento

Le domande di immissione in ruolo saranno valutate in base al possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 2 del presente decreto.

Articolo 7

Assunzione in servizio

Il dipendente sarà assunto nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa e dai contratti collettivi di riferimento, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Il trasferimento e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sono subordinati all'accettazione dell'inquadramento ed a quanto previsto dall'articolo 2 del presente decreto.

Articolo 7 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, per l'espletamento della selezione di mobilità e successivamente per l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e la gestione del medesimo.

Ai partecipanti alla procedura sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale del personale - Ufficio IV, Via XX settembre n. 97 - 00187 Roma.

Roma, lì

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Giuseppina Baffi)